



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Audizione

**del Presidente della Assogestioni
prof. Guido Cammarano**

presso

**la II Commissione (Giustizia)
della Camera dei Deputati**

In materia di

Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

Roma - 13 dicembre 2006



Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente Pisicchio e tutti i componenti della Commissione per l'opportunità offerta alla nostra Associazione di portare il punto di vista dell'Industria del Risparmio gestito alla attenzione di questa Commissione. Ricordo che la nostra industria cura gli investimenti di 12 milioni di famiglie italiane per un ammontare di più di 1.100 miliardi di euro.

* * *

Dico subito che l'Assogestioni è pienamente convinta che oggi la introduzione di un meccanismo di azione collettiva o di classe, nel nostro ordinamento, sia divenuta auspicabile.

Si avverte, infatti, la mancanza di strumenti volti a superare anche sul piano processuale i ben noti *problemi di "azione collettiva"* che pervadono la moderna realtà economica e sociale e che distorcono la stessa efficienza dei mercati.

* * *

Ma, tale conclamata esigenza e la sua chiara finalità non rendono meno facile il compito di disciplinare *ex novo* un istituto che, come è stato autorevolmente spiegato, è risultato sin qui estraneo (ma direi di più: incompatibile) con il nostro sistema.

Giova subito avvertire – anche se la constatazione è banale – che quello della *azione collettiva o di classe* è in ogni caso (e comunque lo si arrivi a disciplinare) un *meccanismo della massima complessità*. E non è un caso che negli ordinamenti nei quali esso è oggi pienamente operante la sua introduzione è stata il frutto di un processo di lunga durata e molto graduale (mi riferisco, come è chiaro, al diritto statunitense); un processo che ha consentito anche un concomitante sviluppo culturale.

Per queste ragioni non riteniamo auspicabile che si introduca nel nostro ordinamento un qualsiasi sistema di azione collettiva di danno; cioè un sistema pur che sia. Siamo anzi convinti che molte possibili soluzioni lungi dal non giovare al perseguimento delle enunciate finalità sarebbero addirittura dannose.

* * *



Sempre in termini generali, non può, inoltre, sottacersi – benché il fatto sia notorio – che una condizione quale quella della *giustizia civile* non consente di procedere attraverso tentativi in un campo – quello processuale – nel quale le riforme sono, anche di norma e tanto più in condizioni di conclamata crisi, da vararsi con estrema prudenza, approfondita meditazione e grande parsimonia.

* * *

Fatte queste necessarie premesse veniamo a dire delle scelte concrete che si profilano all'orizzonte di questo Parlamento, e cioè ai disegni e progetti di legge presentati in materia.

Non sono in grado in questa sede, anche per ragioni di tempo, di analizzarli uno per uno, e probabilmente non sarebbe neanche utile.

Mi ripropongo invece di menzionare i problemi ai nostri occhi più gravi di una disciplina della azione collettiva per come tendenzialmente pensata nella maggior parte dei programmati interventi riformatori.

* * *

Il primo problema, anche in ordine logico, è quello di stabilire con migliore precisione l'ambito di applicazione della introducenda disciplina. In particolare, appare a questa Associazione necessario meglio chiarire i rapporti tra azione collettiva e procedure di conciliazione o arbitrato del tipo di quelle già previste in materia di servizi di investimento dalla legge n. 262 del 2005.

* * *

La seconda questione è quella della legittimazione a promuovere l'azione collettiva. Da questo punto di vista ogni soluzione restrittiva appare una inutile e dannosa scorciatoia. Limitare la legittimazione attiva alle associazioni dei consumatori e degli utenti e alle camere di commercio appare particolarmente poco opportuno nel settore finanziario dove la maggiore funzione rappresentativa degli interessi diffusi è – vuoi nella



pratica, vuoi nel sistema ordinamentale (come si evince da tutta una serie di scelte operate dal TUF) – affidata agli investitori professionali e istituzionali.

La nostra opinione, in ogni caso e più in generale, è che non si mette argine al problema dell'esercizio abusivo o strumentale della azione collettiva attraverso la limitazione della legittimazione ad agire, ma che si deve, se si ritiene, fare una scelta decisa e riconoscere a chiunque vi abbia interesse tale legittimazione, salvo poi affrontare il vero nocciolo del problema regolando la fase introduttiva del giudizio volta alla identificazione del *representative plaintiff* (cioè il *named* o *class representative*).

Si tratta cioè di disciplinare una sorta di filtro iniziale, che non può che essere affidato alla cura del giudice.

Inoltre, non può sottacersi il rischio legato al riconoscimento della legittimazione solo alle associazioni, rischio costituito dalla ulteriore deresponsabilizzazione del consumatore-risparmiatore; si andrebbe cioè in un senso opposto a quello che dovrebbe costituire la stessa finalità di tali associazioni: l'accrescimento della capacità di discernimento dei singoli consumatori in un mercato concorrenziale che sollecita i consumi e gli investimenti.

* * *

Si viene così a trattare degli altri due ambiti problematici sui quali mi riprometto di intrattenervi: da un lato, il problema del cumulo delle azioni collettive; dall'altro, quello della scelta del giudice competente.

Quanto al problema del cumulo delle azioni collettive, che risulta affrontato solo in alcuni dei progetti presentati (AA.C. 1330, 1443, 1834 e 1882). Esso tuttavia appare centrale e riguarda tanto litispendenza e continenza di cause quanto la cosa giudicata.

Anche qui si impone di considerare che le generali regole non appaiono sufficienti ma presuppongono comunque l'instaurazione di un idoneo filtro da collocarsi in una fase preliminare del processo: solo così gli effetti disastrosi di azioni strumentali o abusive sarebbero scongiurati.

* * *



Quanto, infine, al problema della scelta del giudice, deve iniziarsi col richiamare quanto detto in premessa e cioè che si tratta di materia complessa. Complessità che non appare neanche lontanamente conciliabile con una generica attribuzione della competenza al “tribunale” dove ha la residenza o la sede il convenuto. Si tratta invece di individuare (poche) sezioni specializzate (sulla falsariga di quanto previsto, ad esempio, in materia di proprietà industriale), nelle quali si concentri l’intero contenzioso derivante dall’esercizio della azione collettiva e nelle quali si possa in tempi ragionevolmente brevi affinare quella sensibilità e cultura atta a creare precedenti e standard giurisprudenziali; precedenti e standard pure assolutamente necessari per l’affermarsi anche nel nostro Paese di una efficace ed efficiente azione collettiva di danno.

Per il momento non ho altro da aggiungere, Vi ringrazio.